

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 26 febbraio 2010, n. 3.

Disciplina dell'agriturismo in Sicilia.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I Disposizioni generali

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, in conformità alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e in coerenza con i programmi di sviluppo rurale cofinanziati dall'Unione europea, sostiene l'agricoltura anche mediante la promozione di forme idonee di turismo nelle campagne, compreso l'agriturismo, volte a:

- a) tutelare, qualificare e valorizzare le risorse specifiche di ciascun territorio agricolo regionale;
- b) favorire il mantenimento delle attività umane nelle aree rurali;
- c) favorire la multifunzionalità in agricoltura e la differenziazione dei redditi agricoli;
- d) favorire le iniziative a difesa del suolo, del territorio e dell'ambiente da parte degli imprenditori agricoli, attraverso l'incremento dei redditi aziendali e il miglioramento della qualità della vita;
- e) recuperare il patrimonio edilizio rurale nel rispetto delle valenze paesaggistiche e ambientali;
- f) sostenere e incentivare le produzioni tipiche, le produzioni di qualità e le connesse tradizioni enogastronomiche;
- g) promuovere la cultura rurale, l'educazione alimentare e il rapporto fra il mondo rurale e le componenti non agricole della società;
- h) favorire lo sviluppo agricolo e forestale.

Art. 2.

Definizione di attività agrituristiche

1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile ed iscritti alle camere di commercio, anche nella forma di società di capitali o di persone attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.

2. Possono essere addetti allo svolgimento dell'attività agrituristiche l'imprenditore agricolo e i suoi familiari, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. A tali soggetti si applica quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2 della legge 20 febbraio 2006 n. 96, e successive modifiche ed integrazioni. Il ricorso a soggetti esterni è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi complementari, *(Inciso omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)*.

3. Rientrano fra le attività agrituristiche:

a) l'ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori (agricampeggio);

b) la somministrazione di pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole ubicate in ambito regionale, ivi compresi i prodotti a carattere alcolico e superalcolico, con preferenza per i prodotti biologici certificati, tipici e caratterizzati dai marchi di qualità riconosciuti dall'Unione europea o compresi nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali;

c) l'organizzazione di degustazioni o iniziative promozionali di prodotti in prevalenza di propria produzione e provenienti da aziende agricole ubicate in ambito regionale, aventi le caratteristiche di cui alla lettera b). Alla miscita dei vini si applicano la legge 27 luglio 1999, n. 268 e l'articolo 4 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 5;

d) l'organizzazione, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, di attività ricreative e finalizzate al benessere psicofisico, culturali, sociali, didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche ed ippoturistiche, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.

4. Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda agricola nonché quelli ricavati da materie prime prodotte nell'azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne, comprese le carni provenienti da animali allevati in azienda.

5. Ai fini del riconoscimento delle diverse qualifiche di imprenditore agricolo, nonché della priorità nell'erogazione dei contributi, e, comunque, ad ogni altro fine che non sia di carattere fiscale, si applica quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 96 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

Locali per attività agrituristiche

1. Possono essere utilizzati per le attività agrituristiche gli edifici o parti di essi catastati, non diruti totalmente. Tali edifici, anche oggetto di ristrutturazione o demolizione e ricostruzione purché regolarmente assentiti, devono essere già esistenti nel fondo a servizio dell'azienda agricola da almeno trentasei mesi al momento della richiesta del rilascio del certificato di abilitazione di cui all'articolo 7, comma 1. L'ampliamento della volumetria esistente è consentito, fermo restando quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti, esclusivamente per volumi tecnici e servizi igienici di limitata dimensione nonché, per le fattispecie previste dall'articolo 23 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, agli imprenditori agricoli. L'ospitalità in spazi aperti per campeggiatori può essere effettuata anche in strutture prefabbricate in legno, o altro materiale a ridotto impatto ambientale e paesaggistico.

2. Con decreto dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, di concerto con l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente e con l'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, sono disciplinati gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio ad uso dell'imprenditore agricolo, ai fini dell'esercizio di attività agrituristiche, nel rispetto delle specifiche

caratteristiche tipologiche e architettoniche, nonché delle connotazioni paesaggistico-ambientali.

3. Ai locali e alle pertinenze utilizzate ad uso agrituristico si applica quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 3 della legge 20 febbraio 2006, n. 96 e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO II

Esercizio delle attività agrituristiche

Art. 4.

Criteri e limiti dell'attività agrituristiche

1. Le attività agrituristiche devono essere esercitate in rapporto di connessione con l'attività agricola che, in ogni caso, deve rimanere prevalente. Si considerano agricole anche le forme di utilizzo dei terreni per le quali è prevista una compensazione finanziaria da parte dell'Unione europea, nell'ambito della Politica agricola comune (P.A.C.), fermo restando l'obbligo della sussistenza dell'impresa agricola. *(Periodo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

2. Ai fini della valutazione sulla prevalenza dell'attività agricola, è considerato il rapporto fra il tempo di lavoro necessario per lo svolgimento della stessa e quello complessivamente assorbito dalle attività agrituristiche. I relativi criteri di calcolo sono determinati *(Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)*, tenendo conto anche dei fabbisogni di lavoro necessari per la gestione dei terreni secondo gli usi previsti dalla P.A.C., nonché delle superfici destinate a bosco e/o soggette a vincoli ambientali e paesaggistici.

3. L'attività di ospitalità deve essere dimensionata in coerenza con le tipologie dei fabbricati aziendali esistenti ed essere contenuta entro limiti compatibili con un'offerta di servizi, differenziati da quelli di tipo turistico-alberghieri, che siano espressione delle autentiche connotazioni rurali degli ambiti territoriali interessati. L'attività di somministrazione di pasti e bevande all'interno dell'azienda agrituristiche, è ammessa nei limiti determinati anche dalla disponibilità della materia prima agricola aziendale, salvaguardando in ogni caso le caratteristiche di un'offerta di qualità, rivolta preferibilmente agli ospiti che soggiornano in azienda, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari.

4. L'attività di somministrazione di pasti e bevande di cui al comma 3, nonché le iniziative promozionali e le degustazioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), devono essere prevalentemente finalizzate alla valorizzazione di:

a) prodotti aziendali propri e prodotti ricavati da materie prime dell'azienda, anche attraverso lavorazioni effettuate da terzi;

b) prodotti regionali con marchio DOP, IGP, IGT, DOC, DOCG;

c) prodotti compresi nell'elenco nazionale dei prodotti agricoli e agroalimentari tradizionali;

d) prodotti biologici certificati nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

5. L'attività agricola si considera comunque prevalente, quando le attività di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande interessino un numero non superiore a dieci ospiti e l'azienda disponga di almeno due ettari di superficie agricola utilizzata, *(Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

6. Nell'attività di somministrazione di pasti e bevande i menu proposti devono essere, in ogni caso, coerenti con le tradizioni gastronomiche proprie del comprensorio rurale in cui è situata l'azienda agrituristiche.

7. Le attività ricreative o culturali di cui all'articolo 2, comma 3, lettera d), possono svolgersi autonomamente rispetto all'ospitalità e alla somministrazione di pasti e bevande di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 3 dell'articolo 2, solo in quanto realizzino obiettivamente la connessione con l'attività e con le risorse agricole aziendali nonché con le attività volte alla conoscenza del patrimonio storico ambientale e culturale delle aree rurali, ove ricade l'azienda agrituristiche. Le attività ricreative e culturali per le quali tale connessione non si realizzi, possono svolgersi esclusivamente come servizi integrativi e accessori riservati agli ospiti che soggiornano nell'azienda agricola e la partecipazione, anche facoltativa, a tali attività non può, pertanto, dare luogo ad autonomo corrispettivo.

Art. 5.

Norme igienico-sanitarie e di sicurezza

1. Gli immobili, le attrezzature, gli spazi aperti e i servizi destinati alle attività agrituristiche devono possedere i requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalle vigenti disposizioni, dai regolamenti edilizi e d'igiene per i locali di abitazione *(Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

2. Nella valutazione dei requisiti strutturali e igienico-sanitari si tiene conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici, nonché delle capacità fisiche dell'attività esercitata. In particolare è consentito derogare ai limiti di altezza e volume dei locali in rapporto alle superfici aero-illuminanti previsti dalle norme vigenti, purché vengano garantite le condizioni minime strutturali ed igienico-sanitarie, ritenute sufficienti in sede di accertamento da parte della competente autorità sanitaria, *(Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

3. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e di bevande sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modificazioni, nonché alle disposizioni del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193.

4. L'autorità sanitaria, nella valutazione dei requisiti dei locali di trattamento e somministrazione di sostanze alimentari tiene conto, anche ai fini della semplificazione delle procedure di autocontrollo igienico-sanitario, della diversificazione e della limitata quantità delle produzioni, dell'adozione di metodi tradizionali di lavorazione e dell'impiego di prodotti agricoli propri, consentendo l'uso polifunzionale della cucina, mediante separazione temporale delle fasi, per la lavorazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti aziendali.

5. Ai fini dell'idoneità dei locali, cucina compresa, alla preparazione e somministrazione di pasti per un numero di coperti non superiore a dieci e per la degustazione di prodotti aziendali, è sufficiente il rispetto dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni e dai regolamenti edilizi e d'igiene per i locali ad uso abitativo. Si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193. Nel caso di somministrazione di pasti in un numero massimo di dieci, per la loro preparazione è autorizzato l'uso della cucina domestica.

6. Per l'attività agrituristica di alloggio nei limiti di dieci posti letto, ai fini dell'idoneità dei locali è sufficiente il requisito dell'abitabilità.

7. Le aziende agrituristiche che effettuano il servizio di ospitalità in camera o in appartamenti, devono essere dotate di almeno un servizio igienico ogni quattro persone. Nel caso di ospitalità in agriturismo, la dotazione minima è determinata in un servizio igienico-sanitario e in un locale doccia ogni otto persone e in un servizio di lavanderia ogni dodici persone.

8. Può essere consentito il congelamento degli alimenti destinati al consumo da parte degli ospiti, previa autorizzazione sanitaria ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modifiche nonché del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, (*Inciso omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto*). Qualora l'azienda agrituristica sia autorizzata ad effettuare il servizio di preparazione e somministrazione di pasti, può essere consentita la macellazione in azienda degli animali allevati nella stessa, nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti. A tal fine, non sono considerati allevati in azienda gli animali già svezziati, acquistati da terzi per la successiva fase d'ingrasso.

9. Le piscine delle aziende agrituristiche sono classificate di proprietà privata ad uso collettivo e riservate ai soli ospiti che fruiscono delle attività di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a), b) e d). Si applica quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni e Province Autonome del 16 gennaio 2003 sulla disciplina interregionale delle piscine, approvato dalla Conferenza dei Presidenti in data 16 dicembre 2004.

10. (*Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto*).

11. Per gli edifici e i manufatti destinati all'esercizio delle attività agrituristiche, la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche può essere assicurata anche con opere provvisoriale. Il numero delle stanze accessibili ai soggetti diversamente abili, tenuto conto delle caratteristiche delle strutture aziendali destinate all'attività agrituristica, può essere ridotto al 5 per cento dei posti letto e comunque non può essere inferiore a uno.

Art. 6.

Disciplina amministrativa

1. All'esercizio dell'attività agrituristica si applica quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 6 della legge 20 febbraio 2006, n. 96 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Per l'esercizio dell'attività agrituristica la comunicazione di inizio di attività di cui all'articolo 14 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 da presentare al comune è corredata dalla documentazione (*Inciso omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto*).

3. Il comune, compiuti i necessari accertamenti, può, entro quarantacinque giorni, formulare rilievi prevedendo i relativi tempi di adeguamento senza sospensione dell'attività in caso di lievi carenze e irregolarità. Nel caso di gravi carenze e irregolarità, il comune può disporre l'immediata sospensione dell'attività sino alla loro rimozione da parte dell'interessato, opportunamente verificata, entro il termine stabilito dal comune stesso. I tempi di adegua-

mento assegnati non possono essere inferiori a trenta giorni.

4. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione d'inizio attività, il comune notifica all'operatore agrituristico e all'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari l'autorizzazione relativa a limiti e modalità di esercizio dell'attività agrituristica, compresa la durata minima di apertura annuale. Tali limiti e modalità non possono eccedere quelli previsti dal certificato di abilitazione di cui all'articolo 7.

5. In caso di trasferimento dell'azienda agricola, il nuovo titolare è autorizzato, dopo aver comunicato all'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari e al comune competente l'avvenuto trasferimento, alla prosecuzione dell'attività agrituristica, per non oltre novanta giorni, sulla base di specifica autocertificazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Il subentro in via definitiva è subordinato all'acquisizione del certificato di abilitazione di cui all'articolo 7 e all'aggiornamento della comunicazione d'inizio attività o dell'autorizzazione agrituristica da parte del comune.

6. Qualsiasi variazione intervenuta delle attività in precedenza autorizzate o relativa alle superfici agricole coltivate, deve essere comunicata, entro sessanta giorni, all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio e al comune, confermando, sotto propria responsabilità, la sussistenza dei requisiti e degli adempimenti di legge.

7. L'esercizio dell'attività agrituristica non comporta modifica della destinazione d'uso agricolo degli edifici interessati.

Art. 7.

Certificato di abilitazione

1. L'imprenditore agricolo che intenda esercitare, in qualsiasi forma giuridica, una o più attività agrituristiche, è tenuto ad acquisire un certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica rilasciato dall'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, secondo le modalità dallo stesso previste. Il certificato di abilitazione è rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, la richiesta s'intende accolta a meno di espresso diniego dell'ufficio competente, secondo le previsioni della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche e integrazioni. La richiesta può essere riproposta in relazione a fatti nuovi e circostanze sopravvenute.

2. L'esercizio delle attività didattiche di cui all'articolo 2, comma 3, lettera d), può essere sottoposto a specifico accreditamento dell'azienda agricola, rilasciato dall'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari. Sono fatti salvi gli accreditamenti rilasciati in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge.

3. Allo svolgimento dell'attività agrituristica continua ad applicarsi quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 7 della legge 20 febbraio 2006, n. 96 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 8.

(*Articolo omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto*).

Art. 9.

Periodi di apertura e tariffe

1. L'operatore agrituristico comunica al comune e all'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, entro il 31 ottobre di ogni anno, il calendario di apertura e le tariffe, riferite a periodi di alta e di bassa stagione, che si impegna a praticare per l'anno seguente.

2. Per esigenze legate alla conduzione dell'azienda agricola è consentito, previa comunicazione al comune, sospendere l'attività per periodi non superiori a quindici giorni continuativi fermo restando il rispetto del periodo minimo di apertura annuale di cui all'articolo 6.

Art. 10.

Riserva di denominazione, classificazione

1. L'uso della denominazione 'agriturismo', 'agrituristico' e dei termini attributivi derivati, in ogni forma di promozione, pubblicità e comunicazione al pubblico è riservato alle aziende agricole che esercitano attività agrituristica.

2. (Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

3. (Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

Art. 11.

Elenchi delle aziende agrituristiche e didattiche

1. L'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari redige, con cadenza annuale, l'elenco regionale delle aziende agricole che esercitano attività agrituristiche. Con le medesime modalità è predisposto l'elenco regionale delle aziende e fattorie didattiche accreditate. Gli elenchi sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Art. 12.

Trasformazione e vendita dei prodotti

1. Alla trasformazione e alla vendita dei prodotti si applica la disposizione di cui all'articolo 10 della legge 20 febbraio 2006, n. 96.

TITOLO III

Norme applicative e programmazione

Art. 13.

Disposizioni applicative e competenze

1. (Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

2. Al Dipartimento regionale degli interventi strutturali per l'agricoltura dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, è attribuita la competenza per l'attuazione della presente legge, salvo quanto previsto dal Titolo IV in materia di vigilanza, controlli e sanzioni.

3. La competenza territoriale dei comuni, in rapporto alle funzioni previste dalla presente legge, è individuata sulla base della localizzazione del centro aziendale in cui è effettuata l'attività agrituristica.

4. Il Dipartimento regionale degli interventi per la pesca emana specifiche disposizioni applicative, nel rispetto della presente legge e in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96.

5. L'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo e l'Assessorato regionale delle risorse agri-

cole e alimentari possono, nell'ambito delle rispettive competenze, attivare azioni promozionali per il settore dell'agriturismo.

Art. 14.

Programma agrituristico. Sviluppo del settore

1. L'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari, sentite le organizzazioni agrituristiche maggiormente rappresentative, propone il programma regionale agrituristico di durata triennale da approvare con delibera della Giunta regionale. (Periodo omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

2. Nelle more dell'approvazione del programma, resta valido il programma regionale agrituristico approvato ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 25.

TITOLO IV

Vigilanza, controlli e sanzioni

Art. 15.

Vincoli di destinazione

1. Gli immobili, le strutture e le attrezzature fisse destinate alle attività agrituristiche, oggetto di contributi pubblici, non possono essere distolti dalla loro destinazione per dieci anni dalla data dell'accertamento finale di esecuzione delle opere. Il vincolo è indicato nel provvedimento di concessione e trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari.

Art. 16.

Vigilanza e controllo

1. La vigilanza e il controllo sull'osservanza della presente legge sono esercitate dai comuni, anche su segnalazione del Dipartimento di cui al comma 2, con particolare riferimento alla verifica del rispetto dei limiti e dei parametri previsti dall'articolo 4, nonché della riserva di denominazione di cui all'articolo 10, comma 1. Il Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico dell'Assessorato regionale della salute effettua i controlli di competenza in materia d'igiene, sicurezza alimentare e ambienti di lavoro.

2. Al Dipartimento regionale degli interventi strutturali per l'agricoltura dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, sono attribuiti i seguenti compiti:

a) controllo in loco, a campione, dei requisiti aziendali, con particolare riferimento al mantenimento delle condizioni per il rilascio del certificato di abilitazione di cui all'articolo 7;

b) controllo del rispetto dei vincoli di destinazione previsti all'articolo 15;

c) verifica del rispetto degli obblighi di cui agli articoli 8 e 9.

3. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento regionale degli interventi strutturali per l'agricoltura dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari provvede a definire un piano annuale dei controlli da effettuare, contenente anche la modulazione delle sanzioni di cui all'articolo 18. La modulazione tiene conto di eventuali irregolarità nell'utilizzo di finanziamenti pubblici. Il piano è aggiornato e realizzato annualmente. La modulazione delle sanzioni è

trasmessa ai comuni, che sono tenuti ad osservarla nell'attività di controllo.

4. I comuni redigono, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sui controlli effettuati nell'anno precedente ed i relativi esiti, da trasmettere all'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari.

Art. 17.

Sanzioni amministrative pecuniarie

1. L'imprenditore agricolo che esercita, anche in forma occasionale, le attività agrituristiche in assenza di autorizzazione rilasciata in base alla precedente normativa o della comunicazione d'inizio attività di cui all'articolo 6, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a diecimila euro. Il Comune dispone la chiusura dell'esercizio.

2. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da quattromila a ottomila euro. Al trasgressore è fatto obbligo di pubblicare a proprie spese, su un quotidiano a diffusione regionale e nazionale, l'avviso di avere utilizzato la denominazione agrituristica senza averne titolo.

3. L'operatore agrituristico in possesso dell'autorizzazione o della comunicazione di inizio attività ai sensi dell'articolo 6, o in base alla precedente normativa, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da mille a diecimila euro nei seguenti casi:

a) mancato rispetto dei limiti e delle modalità prescritti dall'articolo 4, nonché di quelli contenuti nell'autorizzazione di cui all'articolo 6, comma 4;

b) violazione degli obblighi di cui agli articoli 8 e 9.

4. Le sanzioni di cui al presente articolo sono raddoppiate, in caso di reiterazione delle stesse inosservanze da parte del medesimo soggetto, nei tre anni successivi alla prima violazione.

5. Le somme derivanti dalle sanzioni di cui al presente articolo sono versate all'erario comunale, qualora la violazione sia accertata dagli organi di vigilanza dei comuni. Negli altri casi, le somme derivanti dalle sanzioni sono versate in apposito capitolo del bilancio regionale.

6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa comunitaria, statale e regionale vigenti.

Art. 18.

Sospensioni, revocche e divieto di esercizio dell'attività

1. Qualora sia accertata la violazione di uno o più obblighi di cui agli articoli 8 e 9, oltre alla sanzione pecuniaria, il comune dispone la sospensione dell'attività per un periodo da due a trenta giorni. In caso di reiterazione delle violazioni, è disposta la sospensione dell'attività per un periodo da quindici a trenta giorni.

2. L'esercizio delle attività può, altresì, essere sospeso per il tempo necessario a consentire gli adeguamenti strutturali e organizzativi previsti dalla normativa igienico-sanitaria o di sicurezza, o da altre disposizioni di legge.

3. Il comune, fatte salve le cause di forza maggiore debitamente documentate, adotta provvedimenti di divieto di esercizio temporaneo o definitivo ovvero parziale o totale delle attività agrituristiche, qualora sia accertato che l'operatore agrituristico:

a) non abbia intrapreso l'attività entro un anno dalla data della notifica dei limiti e delle modalità di esercizio dell'attività di cui al comma 4 dell'articolo 6 ovvero abbia sospeso l'attività da almeno un anno;

b) abbia perso uno o più dei requisiti soggettivi previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività agrituristica;

c) sia incorso, durante l'anno solare, in più provvedimenti di sospensione di cui al comma 1 per un totale di oltre sessanta giorni;

d) non abbia rispettato i vincoli di destinazione previsti dall'articolo 15.

4. Il certificato di abilitazione di cui all'articolo 7, comma 1, è revocato temporaneamente o definitivamente ovvero parzialmente o totalmente nei seguenti casi:

a) venir meno dei presupposti in base ai quali lo stesso è stato rilasciato;

b) adozione del divieto di esercizio di cui al comma 3;

c) mancato avvio dell'attività agrituristica entro i quattro anni successivi alla data di rilascio del certificato di abilitazione.

5. L'accreditamento regionale per le attività didattiche è revocato secondo le modalità e le procedure determinate dal competente dipartimento dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari.

TITOLO V

Norme in materia di formazione di scorte in agricoltura e di turismo rurale

Art. 19.

Norme in materia di finanziamenti per la formazione di scorte.

Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6

1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, dopo le parole 'produzioni agricole primarie' aggiungere le seguenti: 'nonché alle imprese agricole, singole o associate, che esercitano attività agrituristica relativamente alla medesima attività.'.

Art. 20.

Interventi finanziari per la formazione di scorte in agricoltura e misure di solidarietà sociale e umanitarie

1. Il Fondo unico a gestione separata istituito presso la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (C.R.I.A.S.), ai sensi dell'articolo 64 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, è incrementato, per l'esercizio finanziario 2010, di 37.500 migliaia di euro da destinare alle finalità dell'articolo 16 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6.

2. L'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari provvede, per fini di solidarietà sociale ed umanitaria, all'acquisto di prodotti agrumicoli con particolare riferimento a quelli del comparto arancicolo da trasformare in succhi. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata per l'esercizio finanziario 2010 la spesa complessiva di 12.500 migliaia di euro.

3. Al fine di assicurare la copertura finanziaria del presente articolo il Fondo di rotazione istituito presso l'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (I.R.F.I.S.), Mediocredito della Sicilia S.p.A., con l'articolo 9 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, e con l'articolo 13 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119 e successive modifiche ed integrazioni, è ridotto di 50.000 migliaia di euro, per l'anno 2010.

4. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'I.R.F.I.S. è tenuto a riversare in entrata nel bilancio della Regione, la somma di cui al comma 3, con imputazione al capo 10 dell'entrata, capitolo 5447.

Art. 21.

*Norme in materia di turismo rurale.
Modifiche all'articolo 30 della legge regionale
10 dicembre 2001, n. 21*

1. La lettera a) del comma 4 dell'articolo 30 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni è sostituita dalla seguente:

'a) offerta di ospitalità e/o di ristorazione e di servizi connessi a tale attività, esercitata in immobili già esistenti e già risultanti classificati come edifici rurali. Tale requisito è accertato con le seguenti modalità: 1) certificato o visura catastale storica del catasto terreni; 2) certificato o visura catastale del catasto fabbricati attestante il possesso della categoria catastale D/10, fabbricati con funzioni produttive connesse alle attività agricole.'

TITOLO VI

Disposizioni transitorie e finali

Art. 22.

Norme transitorie

1. Sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate alle aziende agrituristiche, purché, in caso di difformità rispetto alle prescrizioni della presente legge, gli interessati provvedano all'adeguamento dell'attività, entro il dodicesimo mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge. Scaduto infruttuosamente tale termine, le autorizzazioni non conformi alla presente legge si intendono revocate di diritto.

2. Agli operatori agrituristici già autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge è consentita la trasformazione dell'attività di agriturismo in quella di turismo rurale. Limitatamente agli agricompeggi, in alternativa all'adeguamento, è consentita la trasformazione in complesso turistico ricettivo all'aria aperta, nel rispetto delle previsioni della legge regionale 13 marzo 1982, n. 14. E' consentita la trasformazione dell'attività di turismo rurale in agriturismo, qualora l'interessato compri il possesso dei requisiti previsti dalla presente legge.

3. Le trasformazioni delle attività esercitate ai sensi del comma 2 sono comunicate all'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, all'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo e ai comuni competenti, e restano subordinate al rilascio delle autorizzazioni previste dalle vigenti normative.

4. Nei casi in cui gli operatori agrituristici e di turismo rurale abbiano beneficiato di contributi pubblici con vincolo di destinazione di attività non ancora scaduto, le trasformazioni di cui al comma 2 non costituiscono inosservanza del vincolo medesimo, a condizione che la richiesta di trasformazione di attività sia presentata agli uffici competenti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 23.

Abrogazioni di norme

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti norme:

a) legge regionale 9 giugno 1994, n. 25, fatto salvo quanto previsto dal comma 2;

b) articolo 87 della legge regionale 23 dicembre 2000 n. 32.

2. Sono fatti salvi i vincoli già imposti ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 25.

Art. 24.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana*.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 26 febbraio 2010.

LOMBARDO

Assessore regionale per le risorse agricole
e alimentari

BUFARDECI

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 1, comma 1:

La legge 20 febbraio 2006, n. 96 reca "Disciplina dell'agriturismo", ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana* 16 marzo 2006, n. 63.

Nota all'art. 2, comma 1:

L'articolo 2135 del codice civile così dispone:

«*Imprenditore agricolo*. - È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge».

Nota all'art. 2, commi 2 e 5:

L'art. 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 96, recante "Disciplina dell'agriturismo", così dispone:

«*Definizione di attività agrituristiche*. - 1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di selvicoltura e di allevamento di animali.

2. Possono essere addetti allo svolgimento dell'attività agriturbistica l'imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. Gli addetti di cui al periodo precedente sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale. Il ricorso a soggetti esterni è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi complementari.

3. Rientrano fra le attività agrituristiche:

a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;

b) somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, ivi compresi i prodotti a carattere alcolico e superalcolico, con preferenza per i prodotti tipici e caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, secondo le modalità indicate nell'articolo 4, comma 4;

c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescolta di vini, alla quale si applica la legge 27 luglio 1999, n. 268;

d) organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.

4. Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda agricola nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne.

5. Ai fini del riconoscimento delle diverse qualifiche di imprenditore agricolo, nonché della priorità nell'erogazione dei contributi e, comunque, ad ogni altro fine che non sia di carattere fiscale, il reddito proveniente dall'attività agrituristica è considerato reddito agricolo».

Nota all'art. 2, comma 3, lett. c):

La legge 27 luglio 1999, n. 268 reca: "Disciplina delle strade del vino", ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 9 agosto 1999, n. 185.

L'articolo 4 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 5, recante "Istituzione delle strade e delle rotte del vino. Norme urgenti sull'inventario viticolo della Sicilia. Altre disposizioni per il settore agricolo", così dispone:

«Equiparazione alle attività agrituristiche. - 1. Le attività di ricezione e di ospitalità, compresa la degustazione dei prodotti aziendali e l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, svolte da aziende agricole nell'ambito delle Strade possono essere ricondotte alle attività agrituristiche, come disciplinate dalla vigente legislazione regionale in materia.

2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 27 luglio 1999, n. 268, le cantine ed enoteche presenti nell'ambito delle Strade, aderenti al relativo disciplinare, possono effettuare la presentazione, degustazione e la mescolta dei prodotti vitivinicoli nel rispetto delle norme previste per le aziende agricole produttrici.».

Nota all'art. 3, comma 1:

L'articolo 23 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, recante: "Norme integrative e modificative della legislazione vigente nel territorio della Regione siciliana in materia urbanistica", così dispone:

«Agroturismo. - Nell'ambito di aziende agricole, i relativi imprenditori a titolo principale possono destinare parte dei fabbricati adibiti a residenza ad uso turistico stagionale.

Sempre allo stesso fine i predetti fabbricati possono essere ampliati fino ad un massimo del 30 per cento della cubatura esistente e comunque per non più di 300 metri cubi».

Nota all'art. 3, comma 3:

L'art. 3 della legge 20 febbraio 2006, n. 96, recante: "Disciplina dell'agriturismo", così dispone:

«Locali per attività agrituristiche. - 1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici o parte di essi già esistenti nel fondo.

2. Le regioni disciplinano gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso dell'imprenditore agricolo ai fini dell'esercizio di attività agrituristiche, nel rispetto delle specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche, nonché delle caratteristiche paesaggistico-ambientali dei luoghi.

3. I locali utilizzati ad uso agrituristico sono assimilabili ad ogni effetto alle abitazioni rurali».

Nota all'art. 5, commi 3 e 8:

La legge 30 aprile 1962, n. 283 reca: "Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande", ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 4 giugno 1962, n. 139.

Nota all'art. 5, commi 3, 5 e 8:

Il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 reca: "Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza

alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore", ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 9 novembre 2007, n. 261, S.O.

Nota all'art. 5, comma 9:

L'Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sugli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio del 16 gennaio 2003 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 3 marzo 2003, n. 51.

Nota all'art. 6, comma 1:

L'articolo 6 della legge 20 febbraio 2006, n. 96, recante: "Disciplina dell'agriturismo", così dispone:

«Disciplina amministrativa. - 1. L'esercizio dell'attività agrituristica non è consentito, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, a:

a) coloro che hanno riportato nell'ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e di sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti da leggi speciali;

b) coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o sono stati dichiarati delinquenti abituali.

2. La comunicazione di inizio dell'attività consente l'avvio immediato dell'esercizio dell'attività agrituristica. Il comune, compiuti i necessari accertamenti, può, entro sessanta giorni, formulare rilievi motivati prevedendo i relativi tempi di adeguamento senza sospensione dell'attività in caso di lievi carenze e irregolarità, ovvero, nel caso di gravi carenze e irregolarità, può disporre l'immediata sospensione dell'attività sino alla loro rimozione da parte dell'interessato, opportunamente verificata, entro il termine stabilito dal comune stesso.

3. Il titolare dell'attività agrituristica è tenuto, entro quindici giorni, a comunicare al comune qualsiasi variazione delle attività in precedenza autorizzate, confermando, sotto propria responsabilità, la sussistenza dei requisiti e degli adempimenti di legge».

Nota all'art. 6, comma 2:

L'articolo 14 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002", così dispone:

«Semplificazione procedure. - 1. Trova applicazione nel territorio della Regione siciliana l'articolo 1, commi 6, 7, 8, 9 e 10 della legge 21 dicembre 2001, n. 443.

2. Le licenze, le concessioni, i nulla osta, i permessi, le autorizzazioni richiesti per l'esercizio di attività economiche nel territorio della Regione sono sostituiti da una comunicazione di inizio attività da parte del legale rappresentante dell'impresa richiedente, indirizzata all'amministrazione competente. La comunicazione è resa nei modi e nelle forme regolamentati ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10. Restano validi ed esecutivi le norme di legge e tutti gli atti amministrativi vigenti in materia di urbanistica, di edilizia, di ambiente, della salute pubblica, della tutela del lavoro e della sicurezza pubblica, nonché quelli concernenti la realizzazione di grandi centri commerciali di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni. Il legale rappresentante che sottoscrive la comunicazione è tenuto a fornire tutta la documentazione che è richiesta una sola volta dall'amministrazione competente; il legale rappresentante è responsabile di ogni violazione delle norme, degli atti amministrativi e di ogni altra disposizione che disciplina l'inizio dell'attività, con esclusione degli errori formali. Con decreto del Presidente della Regione da emanarsi entro novanta giorni, su proposta dell'Assessore regionale competente, sono individuate le categorie delle attività economiche rientranti nell'ambito di applicazione del presente articolo. Sono abrogate le disposizioni della legge regionale 6 agosto 1997, n. 27 che risultino in contrasto con il presente comma, nonché ogni altra disposizione incompatibile con lo stesso».

Nota all'art. 7, comma 1:

La legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 reca: "Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa", ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana 4 maggio 1991, n. 22.

Nota all'art. 7, comma 3:

L'articolo 7 della legge 20 febbraio 2006, n. 96, recante: "Disciplina dell'agriturismo", così dispone:

«*Abilitazione e disciplina fiscale.* – 1. Le regioni disciplinano le modalità per il rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica. Per il conseguimento del certificato, le regioni possono organizzare, attraverso gli enti di formazione del settore agricolo e in collaborazione con le associazioni agrituristiche più rappresentative, corsi di preparazione.

2. Lo svolgimento dell'attività agrituristica nel rispetto delle disposizioni previste dalle regioni in materia, autorizzato ai sensi dell'articolo 6, comporta la conseguente applicazione delle disposizioni fiscali di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché di ogni altra normativa previdenziale o comunque settoriale, riconducibile all'attività agrituristica. In difetto di specifiche disposizioni, si applicano le norme previste per il settore agricolo».

Nota all'art. 12, comma 1:

L'articolo 10 della legge 20 febbraio 2006, n. 96, recante: "Disciplina dell'agriturismo", così dispone:

«*Trasformazione e vendita dei prodotti.* – 1. Alla vendita dei prodotti propri, tal quali o comunque trasformati, nonché dei prodotti tipici locali da parte dell'impresa agrituristica si applicano le disposizioni di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni, e all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228».

Nota all'art. 13, comma 4:

Per la legge 20 febbraio 2006, n. 96 vedi nota all'art. 1, comma 1.

Nota all'art. 14, comma 2:

L'articolo 19 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 25, recante: "Norme sull'agriturismo", così dispone:

«*Programmazione regionale agrituristico.* – 1. Su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, la Giunta regionale approva o aggiorna entro il 31 ottobre di ogni anno il programma regionale agrituristico.

2. Il programma definisce, con proiezione triennale, gli obiettivi da raggiungere nella predisposizione ed attuazione degli interventi e le priorità. Il programma si articola in piani annuali.

3. Il programma contiene la formulazione di interventi organici rivolti a beneficio delle singole zone di interesse agrituristico.

4. Il programma contiene i criteri di priorità delle iniziative private da ammettere all'aiuto pubblico con riguardo alle tipologie di attività agrituristica e alle loro caratteristiche».

Nota all'art. 19, comma 1:

L'articolo 16 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009", per effetto delle modificazioni apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«*Finanziamenti in favore delle imprese agricole per la formazione di scorte.* – 1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, al fine di promuovere e sostenere l'agricoltura, è autorizzato a concedere finanziamenti a tasso agevolato in favore delle imprese agricole singole, associate e cooperative, aventi qualsiasi forma giuridica con sede nel territorio regionale e regolarmente iscritte alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, finalizzati all'acquisto di prodotti e materiale di consumo funzionali all'esercizio dell'attività agricola.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi nei limiti previsti per gli aiuti d'importanza minore "de minimis" in agricoltura di cui al regolamento CE 20 dicembre 2007, n. 1535, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea 21 dicembre 2007, n. L 337, e comunque entro il tetto massimo di euro 50.000 per le imprese agricole di produzione primaria, e secondo quanto previsto dal regolamento CE n. 1998 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea 28 dicembre 2006, n. L 379, e comunque entro il tetto massimo di euro 500.000, per le imprese agricole associate attive nel settore della lavorazione, trasformazione e commercializzazione delle produzioni agricole primarie nonché alle imprese agricole, singole o associate, che esercitano attività agrituristica relativamente alla medesima attività.

3. Ai fini della concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo, si applica la procedura valutativa "a sportello" ai sensi del comma 3 dell'articolo 187 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, definisce i criteri per la erogazione dei finanziamenti ai beneficiari finali.

5. Per le finalità di cui al comma 1, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stipula una convenzione con la Cassa regionale per il credito alle imprese siciliane (CRIAS), che assume il ruolo

di gestore concessionario. La CRIAS a tal fine costituisce una contabilità separata per l'espletamento del predetto ruolo di gestore concessionario. La convenzione prevede che l'impresa richiedente corrisponda alla CRIAS, oltre a una commissione a copertura delle spese di istruttoria non superiore a euro centocinquanta, un tasso di interesse calcolato nella misura del trenta per cento del tasso di riferimento della Banca centrale europea (BCE), aumentato di un punto per le imprese di nuova costituzione e per giovani agricoltori, nonché nella misura del quaranta per cento del tasso di riferimento BCE, aumentato di un punto per le altre imprese, come previsto dalla Comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea 19 gennaio 2008, n. C 14/6.

6. Per i finanziamenti di importo sino ad euro trentamila l'impresa richiedente non è obbligata a fornire garanzie reali. Per i finanziamenti di importo superiore a euro trentamila, sono richieste garanzie reali o patrimoniali, personali o di terzi.

7. Per le finalità del presente articolo, il Fondo unico costituito presso la Cassa regionale per il credito alle imprese siciliane (CRIAS), ai sensi dell'articolo 64 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 è incrementato, per l'esercizio finanziario 2009, di 15.000 migliaia di euro».

Note all'art. 20, comma 1:

– L'articolo 64 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 recante: "Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione", così dispone:

«*Trasformazione dei fondi a gestione separata istituiti presso la CRIAS.* – 1. I fondi a gestione separata, istituiti presso la CRIAS con l'articolo 5 della legge regionale 7 maggio 1977, n. 31, con la legge regionale 5 novembre 1965, n. 34, con l'articolo 16 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 35, con la legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, sono soppressi e le disponibilità sono versate in un unico fondo a gestione separata da destinare agli interventi previsti dalla vigente normativa sul credito agevolato a favore degli artigiani.

2. Nel fondo costituito in virtù delle disposizioni di cui al comma 1, confluiscono, altresì, i fondi di cui all'articolo 18 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 35 e all'articolo 5 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 68 con le correlate attività, ad eccezione del fondo di dotazione e delle riserve.

3. [soppresso].

4. [soppresso].

5. La C.R.I.A.S. è autorizzata a far gravare le eventuali perdite conseguenti ai finanziamenti accordati sul fondo stesso».

– Per l'articolo 16 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 vedi nota all'art. 19, comma 1.

Note all'art. 20, comma 3:

– L'articolo 9 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, recante: "Provvedimenti straordinari per lo sviluppo industriale", così dispone:

«Le operazioni previste ai precedenti artt. 6 e 7 possono essere effettuate per un ammontare pari all'intero valore delle scorte ma non debbono eccedere detto valore; non possono avere durata inferiore ad un anno né superiore a cinque anni, e non possono gravare sui prestatori per interessi e per ogni altro onere accessorio in misura superiore al 4%.

Gli utili netti che risulteranno annualmente dalla gestione sono accantonati in un fondo di riserva destinato a far fronte al pagamento del contributo previsto dal precedente articolo.

Qualora per far fronte al pagamento dei contributi sugli interessi non sia sufficiente il fondo di riserva istituito al comma precedente, la differenza sarà provvisoriamente coperta con imputazioni al fondo previsto dall'art. 5 e verrà successivamente ripianata a carico della Regione attraverso stanziamenti che saranno stabiliti con leggi di bilancio».

L'articolo 13 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119 recante: "Interventi per il credito nei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato, della pesca e della cooperazione", così dispone:

«Fermo restando le disposizioni della legge regionale 6 maggio 1976, n. 45, e successive modifiche ed integrazioni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1985 gli utili netti della gestione unica di cui al precedente art. 11, dedotti gli accantonamenti per i fondi rischi di cui all'art. 66, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e al decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1979, n. 170, sono portati ad incremento del fondo di riserva di cui all'art. 9 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51.

Sono abrogati l'ultimo comma dell'art. 7 e il secondo comma dell'art. 26 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96».

Nota all'art. 21, comma 1:

L'articolo 30 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, recante: "Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 2001", per effetto delle modificazioni apportate dal comma che si annota risulta il seguente:

«*Turismo rurale.* – 1. L'attività di turismo rurale è inserita tra le attività ricettive di cui all'articolo 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27.

2. Per turismo rurale si intende una specifica articolazione dell'offerta ricettiva turistico regionale, composta da un complesso di attività che comprende ospitalità, ristorazione, attività sportive e del tempo libero, finalizzate alla corretta fruizione dei beni ambientali e/o culturali del territorio rurale.

3. Per lo svolgimento dell'attività non è richiesta da parte dell'operatore la qualifica di imprenditore agricolo.

4. L'attività di turismo rurale va esercitata nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) offerta di ospitalità e/o di ristorazione e di servizi connessi a tali attività, esercitate in immobili già esistenti e già risultanti classificati come edifici rurali. Tale requisito è accertato con le seguenti modalità: 1) certificato o visura catastale storica del catasto terreni; 2) certificato o visura catastale del catasto fabbricati attestante il possesso della categoria catastale D/10, fabbricati con funzioni produttive connesse alle attività agricole;

b) ristorazione basata su un'offerta gastronomica tipica della zona in cui l'edificio è ubicato, preparata con l'utilizzazione di materie prime provenienti, in prevalenza, da aziende agricole locali;

c) dotazione di arredi e servizi consoni alle tradizioni locali e, in particolare, alla cultura della zona.

5. Con decreto dell'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti da pubblicarsi nella *Gazzetta ufficiale* della Regione siciliana si provvederà alla determinazione dei requisiti per la classificazione delle attività di turismo rurale ai sensi della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27.

6. Il dipartimento regionale turismo effettua la vigilanza periodica delle strutture ricettive di cui all'articolo 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 avvalendosi anche delle Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico territorialmente competenti.

7. È abrogato il secondo comma dell'articolo 6 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46».

Nota all'art. 22, comma 2:

La legge regionale 13 marzo 1982, n. 14 reca: "Disciplina dei complessi ricettivi all'aria aperta" ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana 20 marzo 1982, n. 12.

Nota all'art. 23, comma 1, lett a) e comma 2:

L'articolo 18 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 25, recante: "Norme sull'agriturismo", così dispone:

«*Vincoli di destinazione, decadenze e revoca dei benefici.* – 1. I locali, gli impianti e gli interventi per la cui realizzazione sono stati concessi aiuti non possono essere distolti dalla loro destinazione per la durata dei mutui o per dieci anni dalla data del collaudo.

2. Il vincolo è indicato nel provvedimento di concessione e trascritto presso l'ufficio dei registri immobiliari a spese dei beneficiari ed ha effetto per i successori a qualunque titolo nella disponibilità degli immobili.

3. La violazione degli obblighi previsti dalla legge e dei vincoli, modalità e termini fissati nel provvedimento di concessione comporta gli effetti di cui all'articolo 10, comma 5».

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 337

«Disciplina dell'agriturismo in Sicilia».

Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Lombardo) su proposta dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste (La Via).

Trasmesso alla Commissione 'Attività produttive' (III) il 14 gennaio 2009.

Assegnato per il parere alla Commissione 'Ambiente e territorio' (IV) il 14 gennaio 2009.

Parere reso dalla IV Commissione nella seduta n. 42 del 4 marzo 2009.

Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 89 del 28 luglio 2009 e n. 103 del 21 ottobre 2009.

Deliberato l'invio al Comitato per la qualità della legislazione nella seduta n. 103 del 21 ottobre 2009.

Parere reso dal Comitato per la qualità della legislazione nella seduta n. 32 del 27 ottobre 2009.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 104 del 4 novembre 2009.

Rinviato in Commissione nella seduta d'Aula n. 136 del 27 gennaio 2010.

Esaminato in Commissione ed esitato per l'Aula nella seduta n. 118 del 2 febbraio 2010.

Relatore: Giuseppe Apprendi.

Discusso dall'Assemblea nella seduta n. 134 del 20 gennaio; n. 135 del 26 gennaio, n. 136 del 27 gennaio, n. 138 del 9 febbraio, n. 140 del 10 febbraio e n. 141 del 11 febbraio 2010.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 141 dell'11 febbraio 2010.

(2010.7.497)111

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 16 febbraio 2010.

Incarichi vacanti di continuità assistenziale, accertati al 1° marzo 2009.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PERSONALE CONVENZIONATO S.S.R.
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge istitutiva del servizio sanitario nazionale n. 833 del 23 dicembre 1978;

Visto il D.L.vo n. 502/92, come modificato dal D.L.vo n. 517/93, ed ulteriormente modificato ed integrato dal D.L.vo n. 229/99;

Visto l'accordo collettivo nazionale dei medici di medicina Generale del 23 marzo 2005, come rinnovato in data 29 luglio 2009, ed in particolare l'art. 63 che stabilisce i criteri per l'attribuzione degli incarichi vacanti di continuità assistenziale e l'art. 65, comma 1, ai sensi del quale "il conferimento dell'incarico a tempo indeterminato di

continuità assistenziale avviene per un orario settimanale di 24 ore";

Visto l'art. 15, comma 11, dell'ACN 23 marzo 2005, ai sensi del quale i medici titolari di incarico a tempo indeterminato di continuità assistenziale possono concorrere all'attribuzione degli incarichi vacanti solo per trasferimento;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

Visto l'art. 19, comma 38, della legge regionale n. 19 del 22 dicembre 2005 (G.U.R.S. n. 56 - s.o. - del 23 dicembre 2005), ai sensi del quale "Le disposizioni del comma 5 dell'art. 33 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 si estendono al personale medico titolare di guardia medica, compatibilmente con la dotazione organica dei presidi interessati";

Visto il decreto n. 0647 del 10 aprile 2009 (G.U.R.S. n. 19 del 30 aprile 2009), come rettificato con decreto n. 0932 del 19 maggio 2009 (G.U.R.S. n. 27 del 12 giugno 2009), con il quale sono state approvate le graduatorie regionali definitive di medicina generale valide per l'anno 2009, ed in particolare la graduatoria relativa al settore di continuità assistenziale;